DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI CONCESSI DALL'ITALIA, A TITOLO DI AIUTO, A PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 6 aprile 1991, non più in vigore dal 29 luglio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 28 marzo 1991, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-crediti-concessi-dall-italia-a-titolo-di/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it